
ATTO N. 608/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Presidente Gianluca Rossi

Relatore di minoranza Consigliere Aldo Tracchegiani


SUL

Disegno di legge

“Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 22 febbraio 2007

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 febbraio 2007



**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato l'atto n. 608 nella seduta del 22 febbraio 2007, esprimendo sullo stesso parere favorevole a maggioranza.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale comunicando, altresì, che per la Commissione riferiranno per la maggioranza il Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza il Consigliere Aldo Tracchegiani.



Relazioni della III Commissione Consiliare permanente

Relatore di maggioranza Presidente Gianluca Rossi

L'atto che si propone all'approvazione del Consiglio Regionale è un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con il quale si definiscono le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, nell'ipotesi in cui gli stessi non intendano gestire direttamente gli impianti di loro proprietà.

Come di consueto la Commissione ha dedicato molta attenzione all'esame di questo atto che ha richiesto varie sedute, alle quali ha partecipato anche l'Assessore allo sport ed impiantistica sportiva Silvano Rometti, che ha segnalato l'urgenza di questa legge sulla quale ci sono molte aspettative e diretta peraltro a rendere omogenee alcune situazioni attualmente già in essere.

La Commissione nelle sedute del 23 novembre e 7 dicembre 2006 ha stabilito di svolgere per il giorno 18 dicembre successivo una audizione, peraltro sollecitata dai colleghi della minoranza, invitando 179 soggetti, in particolare gli Assessori comunali e provinciali allo sport, il Consiglio delle Autonomie, la Confederazione delle Autonomie, il Direttore Scolastico regionale, i Presidenti regionali e provinciali del CONI, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva.

Dalla audizione è emersa una sostanziale condivisione del testo del DDL, proposto dalla Giunta regionale, diretto peraltro a regolare situazioni che già prevedono l'affidamento della gestione del servizio a terzi, con l'accortezza di tenere conto delle scadenze delle convenzioni attualmente in vigore.

In data 13 dicembre scorso la Commissione al fine di acquisire informazioni utili all'attività istruttoria ha chiesto al Servizio Studi di elaborare un dossier per avere dati aggiornati relativi agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli enti stessi, per conoscere se ad oggi ci sono convenzioni attivate tra enti locali territoriali e soggetti privati, associazioni sportive, enti di promozione sportiva, per conoscere l'incidenza che potrebbe avere il DDL in esame nei confronti delle convenzioni attualmente in essere e per conoscere la normativa essenziale di riferimento sia nazionale che regionale, e, se una simile legge è operante in altre regioni italiane e conoscerne gli esiti.

I dati emersi dall'indagine sono stati illustrati alla Commissione dal Servizio Studi nella seduta del 15 febbraio scorso e si sono rivelati estremamente interessanti ai fini dell'istruttoria dell'atto.

Nel dossier dapprima si è fatto il punto della situazione verificando che l'ultima rilevazione statistica completa in materia di impiantistica sportiva risale al censimento



nazionale condotto dal CONI e dall'Istat nel 1996. Si trattava di una indagine molto ampia e dettagliata, ma che non è sembrata in grado di rispondere ai quesiti posti dal DDL in esame, pertanto il Servizio Studi si è attivato elaborando, d'intesa con il Servizio Legislazione e Commissioni, un'apposita scheda di rilevazione spedita a tutti i Comuni e alle due Province dell'Umbria.

La scheda, strutturata in modo snello ha consentito un'agile e pronta compilazione, mirata ad ottenere informazioni circa la gestione dei singoli impianti sportivi, e in particolare per rilevare:

- il tipo di impianto e la denominazione;
- la modalità di affidamento dell'impianto e del relativo "servizio";
- la presenza di una convenzione (o di un contratto di servizio);
- la denominazione dell'ente gestore;
- il tipo di ente gestore.


La scheda ha fornito inoltre dei dati diretti a conoscere le modalità di affidamento dell'impianto mediante gestione diretta, affidamento diretto a terzi o gara.

Si è tentato, cioè, di ridurre la complessità relativa alle procedure di affidamento dei servizi pubblici sostanzialmente a tre casi: il primo (gestione diretta), nel caso in cui l'impianto è gestito "in economia" e, appunto, direttamente dall'ente locale (Comune o Provincia); il secondo (affidamento diretto a terzi), quando il Comune individua l'ente cui affidare la gestione senza procedere ad una gara pubblica; il terzo, invece, laddove il Comune porti a compimento una gara pubblica.

Nei casi in cui l'impianto non fosse gestito direttamente dall'ente locale, risulta che la tipologia dell'ente gestore può essere ricondotta ai seguenti soggetti:

- società e associazioni dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate;
- società cooperative;
- associazioni, circoli e comitati;
- Pro Loco;
- imprese private;
- associazioni di imprese private.

Dal dossier ed è emerso che i Comuni hanno partecipato attivamente alla rilevazione tanto che hanno partecipato 82 Comuni su 92, circa l'85% dei Comuni e ha interessato perciò il 95% della popolazione. Gli impianti sportivi rilevati sono stati 475 per la maggioranza dei quali la gestione è affidata direttamente a terzi (336, pari al



70,7%); quelli gestiti direttamente dal Comune sono il 14,3% (cioè 68) e mentre quelli affidati mediante gara sono l'8,4% (40). Altre forme di affidamento, non comprese nelle modalità precedenti, riguardano 15 impianti (3,2%), mentre quelle non classificabili si riferiscono a 16 strutture (3,4%).


In particolare, la modalità “altro” serve a far rilevare la notevole varietà delle tipologie di gestione attualmente vigenti ed include i casi di trattativa privata, cessione di contratto, concessione in comodato gratuito o altri tipi di affidamento. Risulta anche una categoria di affidamento del servizio definita “non classificabile”, dove sono confluite alcune situazioni prevalentemente “transitorie”: impianti in attesa di definizione della convenzione, con gara in corso, in ristrutturazione o in collaudo, in fase di affidamento o genericamente con procedure di affidamento “da definire”.

Tolte le strutture gestite direttamente dall’ente locale e quelle non classificabili, gli impianti gestiti da soggetti terzi sono 391 e in questo contesto la percentuale delle strutture affidate direttamente è dell’85,9%; i 40 impianti affidati mediante gara sono il 10% del totale, mentre le “altre forme” corrispondono al 3,8%. Dal dossier risulta che quando un Comune umbro decide di non gestire direttamente un impianto sportivo, nella maggioranza dei casi lo affida direttamente ad un soggetto terzo, mentre i casi di gara pubblica sono più rari.

La convenzione tra Ente locale e soggetto gestore è presente per 379 impianti su 391 dati in affidamento, cioè la stragrande maggioranza (il 96,9%). I casi in cui ciò non si verifica sono molto pochi (appena 5), mentre per 7 impianti è stata data una risposta classificabile come “altro”.

Per questo non bisogna sottovalutare la presenza del privato sia profit che non profit che gestisce quasi il 20% degli impianti, circa il 10% per le imprese private, il restante è gestito da associazioni di imprese o da società cooperative che sono presenti soprattutto nella gestione delle piscine. L'affidamento diretto è utilizzato in prevalenza per le società e le associazioni dilettantistiche, mentre le gare sono riservate in caso di affidamento ai soggetti privati. Gli affidamenti tramite gara sono del tutto assenti nei Comuni piccoli e piccolissimi e più presenti nei Comuni medi e medio grandi. Ci sono differenze per la gestione degli impianti tra i Comuni delle due province; infatti a Terni c’è una incidenza maggiore di gare e di gestione da parte di associazioni, circoli e comitati, mentre a Perugia c’è una maggiore presenza di imprese private e cooperative. Sugli impianti di proprietà delle due province la situazione è diversa: a Perugia la gestione è regolata con vecchie convenzioni fatte con i Comuni e sono poi i Comuni a decidere a chi riaffidare l’impianto; a Terni sono state fatte diverse gare e gli impianti sono stati affidati a soggetti terzi, a cooperative ad associazioni cooperative.

Come viene evidenziato dalla dettagliata relazione di accompagnamento della Giunta regionale, il presente atto, è stato adottato nel rispetto di quanto dispone il comma 25 dell’art. 90, della legge 289/2002, (Legge Finanziaria 2003) dove si prevede espressamente che nei casi in cui gli enti pubblici territoriali non intendano



gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e ciò al fine di conseguire obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi determinati con l'adesione al "patto di stabilità interno" peraltro richiamato con il riferimento all'articolo 29 della medesima Legge Finanziaria 2003.

Lo stesso comma 25 stabilisce che le Regioni provvederanno a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi pubblici.

Ancora il precedente comma 24 dell'art. 90 della Legge dispone che "l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".

Per ciò che riguarda il lavoro svolto dalla Giunta regionale per l'elaborazione del presente DDL dalla relazione di accompagnamento all'atto risulta che è stato effettuata un'indagine sul territorio con l'intento di raccogliere dati ed esperienze relativi alla gestione degli impianti sportivi pubblici avvalendosi anche dell'apporto di un gruppo tecnico di lavoro, riunitosi più volte nel corso del 2006.

Per opportuna informazione si ricorda che il citato gruppo tecnico era composto oltre che da funzionari dell'Assessorato regionale, da rappresentanti dell'UPI, del CONI regionale e provinciali, degli Enti di promozione sportiva, nonché dai funzionari degli Uffici Sport dei Comuni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno e Spoleto.

La Giunta regionale ha raccolto le indicazioni del gruppo adottando il presente DDL, corredata peraltro da un documento di prossima pubblicazione da cui risulta l'impostazione di base della Regione Umbria secondo cui la proposta di legge «oltre a rispondere ad un dettato di legge superiore, valorizza il sistema sport dell'Umbria e gli impianti sportivi pubblici, la cultura dell'associazionismo sportivo dilettantistico territoriale, le esperienze territoriali produttrici di positivi modelli di gestione ed il ruolo dell'ente locale quale soggetto cui spetta creare le condizioni sul territorio per una promozione sportiva "diritto di tutti"», ed anche «il ruolo della Regione in quanto soggetto che detta linee, principi, programma e interventi sul territorio». In più, sempre in base a quanto si legge nel documento stesso «la bozza di articolato, oltre a soddisfare il merito del comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002, introduce concetti innovativi e terminologie convenzionali che evidenziano nel "Sistema Sport dell'Umbria" il ruolo degli enti locali e della Regione».

Parallelamente all'acquisizione di tutti gli elementi di conoscenza utili a comprendere quali debbano essere i meccanismi di gestione degli impianti sportivi di

proprietà degli enti locali, si è proceduto ad esaminare le osservazioni prodotte dal Servizio Legislativo dirette peraltro anche a migliorare il testo del DDL.

In primo luogo l’Ufficio ha richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di distinguere gli impianti sportivi che si configurano come servizi pubblici locali di rilevanza economica o come servizi privi di tale rilevanza. Da notare che nel testo del DDL non sono esplicitamente individuate queste due tipologie di servizio, ma anzi sono richiamate solo per il rinvio alla specifica normativa di cui al Testo Unico Enti Locali, in particolare all’art. 113 (D.Lgs. n. 267/2000).

L’Ufficio osserva infatti che “a questa distinzione dovrebbe conseguire l’applicazione di differenti regimi giuridici, in considerazione delle diverse implicazioni che si riconnettono al criterio della rilevanza economica. A ben vedere è differente gestire impianti sportivi che riescono a sostenersi da soli ed, addirittura, a produrre reddito, rispetto a quelli che vanno assistiti dall’Ente locale perché al di fuori di una logica di profitto d’impresa”.

Per risolvere quindi le contraddizioni che si sono rilevate all’interno del testo, il medesimo Ufficio ha proposto di apportare alcune modifiche migliorative dirette a superare i due differenti approcci di gestione degli impianti: uno volto a valorizzare gli enti non profit, ed in generale l’associazionismo sportivo, come soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi, l’altro volto, invece, a consentire, in nome della tutela della concorrenza, la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, solo di quei soggetti in grado di proporre la migliore offerta sotto il profilo economico e tecnico.

Si osserva infatti che il riconoscimento della rilevanza economica non può che comportare il porsi all’interno di un regime di concorrenza con le conseguenze che ne discendono.

La Commissione ha quindi preso in esame anche la legislazione comparativa proveniente dalle altre regioni che come l’Abruzzo, Liguria, Toscana, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, hanno legiferato in materia offrendo degli utili spunti al dibattito svolto appunto in Commissione, che è stato molto scrupoloso e costruttivo.

Tornando al testo del DDL alla luce dei rilievi formulati dal Servizio legislativo la Commissione ha recepito gran parte delle osservazioni, introducendo altresì alcuni emendamenti emersi nel corso della discussione proposti dal collega Lupini. In particolare è stata cambiata la rubrica dell’articolo 1 (Oggetto e finalità), e sono stati aggiunte le lettere d) - e) per sottolineare con maggiore forza il ruolo delle attività sportive nella rete di aiuto sociale e nell’ambito delle relazioni interpersonali, per il superamento dei disagi e delle dipendenze e per promuovere una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione) è stato riscritto mantenendo solo il comma 1 per meglio chiarire che presso gli impianti sportivi oggetto della presente legge si

possono svolgere, insieme alla pratica sportiva, anche attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Ancora all'articolo 3 è stata accolta la proposta di cambiare la rubrica (Soggetti affidatari) approvando una riscrittura più corretta dell'articolo.

Il nuovo articolo 4 (Affidamento della gestione), che è il risultato dell'unificazione dei due precedenti articoli 4 e 5, indica i criteri per l'affidamento della gestione degli impianti in convenzioni.

Al comma 2 dell'articolo 4 la Commissione ha accolto le sollecitazioni dirette ad inserire tra i criteri per l'individuazione degli affidatari del servizio di gestione attraverso procedure di evidenza pubblica, anche la valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani. Alla Commissione è sembrato doveroso aggiungere tra gli altri anche questo criterio, al fine di riconoscere alla pratica sportiva una valenza sociale e individuarla come un fattore di educazione, di inserimento e di partecipazione alla vita sociale, in grado di promuovere una cultura di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole.

Il successivo comma 4 dell'articolo 4, in particolare prevede l'affidamento diretto del servizio di gestione nei casi in cui

- sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/2002;
- i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

All'articolo sono stati aggiunti i nuovi commi 5 e 6 che regolano l'affidamento della gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 17 dell'articolo 90, della l. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria. Ancora in questo caso alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche sopra citate.

Il nuovo articolo 5 (Convenzioni) prevede la stipula di convenzioni da parte degli enti locali territoriali proprietari degli impianti con i soggetti affidatari del servizio di gestione. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le modalità per il monitoraggio dei costi e dei benefici.



Con la convenzione si debbono perseguire la salvaguardia del bene pubblico, il rispetto degli standard tariffari diversificati per livello d'utenza ed un'adeguata promozione sportiva sul territorio.

Attraverso il piano d'utilizzo e quello di conduzione tecnica la convenzione stabilisce oltre che l'utenza e gli orari d'uso anche le attività di manutenzione ai fini del funzionamento a regime dell'impianto.

Il presente articolo è stato approvato nel testo proposto dalla Giunta regionale, salvo sostituire la parola "guardiania" con "vigilanza", poiché è sembrato un temine meno obsoleto.

L'articolo 6 (ex art. 7- Vigilanza e controllo) prevede che le funzioni di vigilanza e controllo siano esercitate dall'ente locale territoriale proprietario dell'impianto.

Infine l'articolo 7 (ex art. 8 Norma transitoria) prevede che le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2008. La Commissione ha modificato il testo accogliendo la raccomandazione emersa in sede di audizione di tenere conto del fatto che molte convenzioni, che si configurano come contratti di natura civilistica sono attualmente vigenti e può essere difficile ricontrattarle entro il temine indicato, dando tuttavia mandato agli Uffici di valutare il nuovo articolo approvato.

Proprio dalle osservazioni del Servizio legislativo appare opportuno riscrivere tale articolo secondo una forma che rispetta sia lo spirito della richiesta pervenuta in sede di audizione, che secondo le regole del drafting, a questo proposito perciò si propone un emendamento sostitutivo da sottoporre all'attenzione dell'aula.

Tutto ciò premesso, posto in votazione l'articolato è stato approvato dalla Commissione nella seduta del 22 febbraio scorso con 4 voti favorevoli (Rossi, Masci, Ronca e Lupini, quest'ultimo in sostituzione del Consigliere Carpinelli) e con tre voti di astensione (Tracchegiani, Mantovani e Melasecche Germini) ed è stato incaricato il sottoscritto di riferire in Consiglio Regionale per la maggioranza mentre per la minoranza riferirà il Consigliere Tracchegiani.

*Relatore di minoranza Consigliere Aldo Tracchegiani*

Il comma 25 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 , n. 289 (Legge Finanziaria 2003) dispone che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della stessa legge, gli enti pubblici territoriali, qualora non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, li affidino in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari .

Lo stesso comma dispone altresì che le Regioni disciplinino le modalità di affidamento.

Con tale disposizione normativa la finanziaria 2003, sopra citata, persegue obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed al contempo è oggettivata alla salvaguardia dell'esigenza che beni di proprietà pubblica conservino la loro originaria natura di "pubblico servizio". Si individua infatti nell'associazionismo sportivo il preferibile gestore che, con minori spese e maggiore efficienza, contribuisca al mantenimento di una effettiva " funzione pubblica" dell'impianto sportivo.

Nella nostra Regione esiste un discreto parco di strutture sportive, che possono essere incrementate, anche attraverso leggi di settore che ne disciplinino finanziamenti e realizzazione.

La gestione degli impianti sportivi esercitata dagli Enti locali è quasi sempre anti-economica e priva della spinta motivazionale per un proficuo funzionamento. Spesso gli impianti deteriorano a volte anche senza essere utilizzati, determinando uno spreco di soldi pubblici oltre al mancato raggiungimento degli scopi sociali.

Appare opportuno, pertanto, che le strutture sportive, laddove si ravvisi quanto detto, vengano affidate ad associazioni del settore, accollando a queste ultime gli oneri della gestione e la manutenzione ordinaria, verificandone la funzionalità e la funzione.

Solo così è possibile raggiungere risultati migliori. In questo modo gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni che in Umbria rappresentano una realtà consistente, evitano di sopportare spese di gestione spesso troppo onerose. Gli impianti, affidati alle associazioni, vengono gestiti da "addetti ai lavori". Essi, avendo esperienza e dedizione nella disciplina sportiva esercitano anche un'azione di promozione dello sport.

Nella redazione della legge in esame occorre chiedersi e verificare se esiste la necessità di maggiori e migliori investimenti finalizzati alla realizzazione nel territorio umbro di nuovi impianti sportivi sia nei piccoli centri, sia nelle periferie delle città

principali. Occorre verificare se esiste l'esigenza di una maggiore fruibilità di quelli esistenti, magari con la diversificazione delle fasce orarie di utilizzo serali e festive e con l'obiettivo del pieno utilizzo degli impianti:

Certamente va riconosciuto il ruolo positivo dell'associazionismo sportivo che va oltre la preparazione e la tecnica. Agli Enti di promozione dello sport, alle associazioni e alle società sportive va riconosciuto un alto valore sociale in ragione della capacità di attrarre e costituire positivi centri di aggregazione giovanile ed è condivisa l'opinione che la gestione di impianti sportivi ad opera di tali soggetti possa consentire una gestione più efficiente, dotata di maggiore professionalità, con cognizione di causa e con notevoli risparmi, non solo per le casse pubbliche, ma anche in favore degli utenti verso una presumibile riduzione delle tariffe di accesso agli impianti sportivi pubblici.

Con questo nuovo strumento normativo si spera, quanto meno, di ottenere l'importante effetto di non dover più ricorrere ai più disparati espedienti, spesso utilizzati nel passato per superare i regolamenti comunali in materia di appalto pubblico, che non contemplano la figura dell'associazione sportiva quale possibile contraente.

Pare sia frequente, anche a livello nazionale, che gli enti locali, dopo aver ravvisato l'indispensabilità di utilizzare le professionalità proprie di una determinata associazione sportiva per la gestione di un impianto, abbiano aggirato l'ostacolo regolamentare sopra menzionato, richiedendo ai componenti dell'associazione di costituire parallelamente una cooperativa di servizi, affidando a quest'ultima l'incarico di gestione.

Nel relazionare su questa proposta di legge occorre in primo luogo sottolineare l'importanza che un'adeguata gestione degli impianti sportivi riveste anche in ambito socio-educativo.

Il miglioramento dell'offerta degli impianti deve essere connessa con la volontà dell'amministrazione regionale di promuovere lo sport, considerando tutti gli effetti benefici che ne derivano. Un qualsiasi progetto di legge che abbia ad oggetto la gestione degli impianti sportivi non può non avere un riferimento importante al ruolo dello sport, in primo luogo per i giovani, quale momento di aggregazione e di integrazione sociale, oltre che di educazione.

Occorre sottolineare l'importanza dell'attività sportiva, sia per il singolo nella sua individualità - per la forma fisica, la salute, il rafforzamento del carattere, il sano agonismo - che nella collegialità, come nel gioco di squadra. E' noto che le discipline sportive formano non solo il corpo, ma anche il carattere, sviluppando sentimenti di rispetto, di disciplina, di dovere e non solo di diritto, di ordine e di correttezza.

Per queste ragioni, a mio avviso, è fondamentale che questa legge abbia, nelle sue finalità, particolare riguardo alla promozione dello spirito sociale ed educativo dello sport.

Il senso di questa affermazione appare certamente più chiaro se si pensa al ruolo rivestito dallo sport, quale elemento centrale dell'educazione, sia nell'antica Grecia, la culla dei giochi olimpici, che nella moderna UE che intende attraverso lo sport promuovere i valori educativi e sociali per diffonderli fra tutti i cittadini.

Oggi lo sport è parte integrante dei *curricula* scolastici nella maggior parte dei Paesi della UE e circa il 42% della popolazione al di sopra dei 15 anni dedica all'attività fisica più di 3 ore alla settimana, il 26% tra 1-3 ore. Va inoltre segnalato, come risulta da un'indagine condotta da Eurobarometer alla fine del 2004, che il 62% degli europei è favorevole ad un esplicito riferimento nella Costituzione Europea relativo alla dimensione sociale, educativa e culturale dello sport.

La partecipazione all'attività sportiva in Umbria è rappresentata da percentuali più basse. Ciò costituisce un motivo in più per porre in essere una politica di promozione dello sport.

L'attività fisica e sportiva ha per i giovani un effetto coadiuvante nel processo di socializzazione, fra cui l'apprendimento della divisione dei compiti in ruoli. Questo lo si può notare soprattutto negli sport di squadra, dove la conduzione del ruolo deve essere gestita a partire dal tentativo di far combaciare le inclinazioni individuali con le esigenze del gruppo.

In conclusione l'Educazione e lo Sport rappresentano due settori chiave per promuovere uno sviluppo armonioso della personalità dei giovani, per costruire dei modelli di aggregazione e identificazione, per fornire spunti emotivi ed affettivi uniti a simboli di appartenenza. Per queste ragioni si auspica una collaborazione sempre più stretta tra i due settori in modo che entrambi possano trarre benefici dalle migliori azioni messe in campo.

Con la prospettiva che, rafforzando questa cooperazione come pure aumentandone la consapevolezza e la partecipazione a tutti i livelli, possa arrivare ai giovani un messaggio forte e propositivo sullo sport percepito come una "competenza aggiunta e trasversale" in quanto esso esalta e armonizza quei valori connaturati come il fair-play, il superamento di se stessi, lo spirito di squadra, la tolleranza, la solidarietà ed è espressione di dialogo culturale per vivere meglio la vita di tutti i giorni.

In tutto ciò non si può trascurare il problema della degenerazione della passione sportiva. I recenti episodi di violenza negli stadi, sia tra tifosi, che tra giocatori e dirigenti, il caso "calciopoli" e lo scandalo *doping*, dal calcio al ciclismo, non devono essere percepiti come normalità, come fenomeni connaturati alla realtà sportiva. E perché ciò non avvenga è necessaria una collaborazione tra istituzioni e addetti, compresi i gestori degli impianti sportivi, che devono farsi veicolo di informazioni

corrette ed hanno il compito di divulgare i valori e i sani principi che sono alla base dell'attività sportiva.

Occorre adoperarsi tutti, al fine di far maturare una nuova consapevolezza sportiva ed etica fondata sul rispetto reciproco, sulla convivenza civile, sull'educazione alla vita. I gestori degli impianti, in particolare, sono chiamati al compito fondamentale di offrire agli utenti l'occasione di uno sport vissuto in modo gioioso, manifestando il senso di un sano tifo e di un leale agonismo per educare i tifosi di domani alla considerazione del valore della propria persona, alla passione per l'incitamento della squadra del cuore, al rispetto dell'avversario, al fine di trasformare lo scontro fisico e verbale che oggi caratterizza le tifoserie in scontro creativo per sostenere la propria squadra.

Lo sport deve configurarsi come una competizione leale nella quale si rispettano le regole e gli avversari. In questo processo educativo svolgono un ruolo determinante le associazioni sportive, che gestiscono gli impianti, e gli allenatori e i docenti che vi prestano servizio, i quali sono chiamati, nella loro delicata azione quotidiana, a sostenere gli studenti nel processo di acquisizione della giusta consapevolezza dei valori olimpici del confronto leale, della pace, della partecipazione e del rispetto.

Una proposta di legge sulla Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriale dovrebbe avere tra i propri obiettivi principali quelli di aumentare la fruibilità degli impianti sportivi, di semplificare le procedure per la loro gestione, di assicurare una maggiore efficienza tale da condurre alla riduzione delle tariffe. Con la presente proposta si cerca di definire una serie di norme col fine di disciplinare l'affidamento della gestione di strutture sportive pubbliche in via preferenziale alle associazioni sportive. E in questo modo si può anche centrare l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, così come previsto dalla Finanziaria 2003, alla quale si vuole dare attuazione con la presente, come disposto dall'articolo 1. Con questo progetto di legge l'Amministrazione regionale si rivolge soprattutto a quegli Enti pubblici territoriali, Comuni e Province in primo luogo, che non intendono gestire direttamente gli impianti, affidandoli invece a società e associazioni sportive e, al tempo stesso, mantenendone la funzione pubblica.

La presente legge deve avere come scopo non solo quello di regolare la gestione degli impianti sportivi degli enti pubblici territoriali, ma di farlo nell'ottica di una promozione della pratica delle attività sportive, per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e della salute dei cittadini, anche migliorando il sistema gestionale delle strutture necessarie allo svolgimento delle stesse attività. A tal proposito in III Commissione il testo originale è stato emendato con l'introduzione delle lettere d) ed e) al comma 1 dell'articolo 1, dove si afferma che la norma "riconosce le funzioni formative e preventive delle attività motorie e sportive, in particolare....nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei

disagi e delle dipendenze”, “promuove un’adeguata attività informativa sul doping” e all’articolo 4 inserisce tra i criteri di affidamento degli impianti sportivi “la valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione da parte dei giovani, diversamente abili ed anziani”. Riteniamo tuttavia che sarebbe stato opportuno inserire ulteriori criteri in tal senso nell’indicazione delle modalità di affidamento, come illustrato in seguito.

Chiarito il nostro punto di vista sull’importanza della funzione sociale dello sport, nell’ottica di un’attenta gestione delle attività sportive, stabilita la condivisione delle finalità poste alla base della proposta di legge, appare opportuno sollevare alcune osservazioni sull’ “affidamento della gestione”, le cui modalità sono descritte nell’articolo 4 della proposta di legge.

In questo, dopo aver dichiarato che l’affidamento avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, si stabilisce quali sono i criteri sui quali si basa l’affidamento stesso. A tal proposito condividiamo, nella sostanza, l’emendamento con il quale si è aggiunta la lettera c), che inserisce tra i criteri di valutazione “la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione da parte dei giovani, diversamente abili ed anziani”. Condividiamo nella sostanza, appunto, perché formalmente e praticamente riteniamo che sarebbe stato opportuno porre l’accento sulla predisposizione, all’interno degli impianti, di strutture e misure volte ad agevolare la fruizione da parte soprattutto dei diversamente abili e degli anziani, valutando la totale assenza di barriere architettoniche, accertando la presenza di strutture adibite alla agevolazione degli utenti con difficoltà, con particolare riguardo ai portatori di handicap.

E’ chiaro che tra i criteri va indicata la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell’impianto, riguardo alla quale va però sottolineata la necessità che vengano rispettati i criteri di economicità e di efficienza. Importante anche la qualificazione professionale e l’esperienza nella gestione degli impianti sportivi, fattori che costituiscono elemento di garanzia di qualità e di sicurezza. La lettera b) prevede tra i criteri la “valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell’impianto”. Si deve tener conto della domanda esistente sul territorio ed individuare di conseguenza la gestione che meglio risponde a questa domanda. Appare ovvio che in un quartiere popolato prevalentemente da anziani non sarà opportuno predisporre un campo da basket o di arti marziali applicate. Quindi un’attenzione particolare alla corrispondenza tra domanda e offerta è requisito fondamentale per l’individuazione del soggetto gestore.

Per ciò che riguarda il radicamento sul territorio delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento rilasciato dal CONI, come previsto dalla lett. d), potrebbe essere opportuno condizionarlo comunque ai requisiti di efficienza ed economicità di cui si è detto prima.

Ciò che ci trova assolutamente contrari è quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3, dove si stabilisce che "gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte". La contrarietà è dovuta al fatto che la discrezionalità lasciata agli enti locali determinerebbe delle variabili incontrollabili nell'individuazione del soggetto gestore e, conseguentemente, la parzialità e la mancanza di trasparenza, sia nella determinazione dei requisiti che nella scelta finale del candidato.

Per queste ragioni sembra più opportuno che i requisiti posti a base della scelta siano determinati a priori dalla legge di cui discutiamo, eventualmente ampliando i criteri di selezione.

Al riguardo riteniamo che sarebbe opportuno prevedere come prioritari i seguenti criteri:

a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica e impianto senza rilevanza economica;

b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, adeguata pubblicizzazione;

c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali:

1) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;

2) corrispettivo dovuto all'affidatario o canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

3) tariffe o prezzi d'accesso, a carico degli utenti o ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;

4) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzarsi nell'ambito della gestione;

5) numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

6) qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

7) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

8) qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

9) eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto.

Riguardo alle modalità previste per l'affidamento, l'articolo 4, oltre alla procedura di evidenza pubblica, prevede casi di affidamento diretto del servizio di

gestione. E' condivisibile, oltre che logico, prevedere l'affidamento diretto "qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto", sempre tenendo conto del rispetto dei requisiti richiesti. Allo stesso modo è condivisibile l'affidamento diretto "qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico oggetto sportivo".

Non è affatto condivisibile, invece, quanto previsto alla lettera b) del comma 4, che stabilisce che il servizio di gestione dell'impianto è affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o a maggioranza pubblica.

Non si vedono i motivi per cui debba essere concesso un tale privilegio ad un soggetto pubblico, rispetto ad altri soggetti che magari possono vantare maggiore qualificazione professionale o maggiore esperienza, maggiore radicamento sul territorio o possano rispondere con maggiore concretezza al progetto di utenza e alla domanda.

Per l'ennesima volta siamo di fronte alla ostinata chiusura di questa amministrazione regionale di fronte all'esigenza di aprire, razionalmente, ai privati la gestione di alcuni servizi, che possono essere di interesse pubblico. In questo caso non si può non riconoscere l'importanza sociale della materia e la corrispondenza ad interesse pubblico, tenuto conto della rilevanza della materia stessa dal punto di vista sanitario, sociale ed educativo. A nostro avviso il requisito di partecipazione interamente o a maggioranza pubblica non è garanzia di qualità e di rispetto dei requisiti richiesti ed esclude, ingiustamente, questi soggetti dalle vigenti norme concorrenziali, costituendo, per di più, danno per il mercato locale.

Auspichiamo che il Governo regionale prenda coscienza dei miglioramenti che l'attuazione piena ed effettiva del principio di suissidiarietà orizzontale può apportare all'economia regionale, anche in termini di efficienza dei servizi, con il conseguente giovamento nella vita degli Umbri.

(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1782 del 25.10.2006, concernente: “Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 2.11.2006 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 3767 del 6.11.2006 (ATTO N. 608);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 22 febbraio 2006 e le relazioni della medesima illustrate per la maggioranza dal Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Aldo Tracchegiani (ATTO N. 608/BIS);

ATTESO che in data 18 dicembre 2006 si è svolta sull'atto medesimo una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione;

VISTO l'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)”;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

VISTO l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera legge,
che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti


contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge concernente “Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali” composto di 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Atto n. 608 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali	Atto n. 608 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali
Art. 1.	Art. 1.
(Finalità e oggetto)	(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:	1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2003”):
a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;	a) idem
b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della l. n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;	b) idem
c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio.	c) idem
	d) riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;
	e) promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.
Art. 2.	Art. 2.
(Ambito di applicazione)	(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive,	1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive,



espresse ai vari livelli.	espresse ai vari livelli, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
<u>2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:</u>	soppresso
a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, di seguito TUEL;	soppresso
b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali proprietari e quelli gestiti mediante convenzioni tra gli stessi enti locali;	soppresso
Art. 3.	Art. 3.
(Affidamento della gestione)	(Soggetti affidatari)
1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.	soppresso
2. Gli enti locali territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive.	1. Gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi, gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5. 2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'articolo 90, comma 17, lettere a), b) e c) della l. n. 289/2002 e riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Art. 4.	Art. 4.
(Criteri di affidamento)	(Affidamento della gestione)
1. Gli enti locali territoriali nel disciplinare l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, scelgono il soggetto affidatario nel rispetto dei seguenti criteri:	soppresso
	1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. 2. L'individuazione degli affidatari del servizio di



	cui all'articolo 3, comma 1, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri:
a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;	a) idem
b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;	b) idem
	c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani.
c) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3;	d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Gli enti locali territoriali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.	3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.
Art. 5. <i>(Modalità e procedure di affidamento)</i>	soppresso
1. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.	soppresso
2. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi:	4. idem
a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4;	a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2;
b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della l. n. 289/2002;	b) idem
c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.	c) idem
3. La concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) può essere affidato, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17 della l. n. 289/2002 ed a forme di aggregazione di essi.	soppresso
4. Gli enti locali territoriali proprietari degli	soppresso



<p>impianti sportivi di cui alla presente legge, nei casi previsti dall'articolo 113 del TUEL, possono ammettere la partecipazione di società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, lettere a) e b) della l. n. 289/2002.</p>	
	<p>5. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della l. n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lett. a) b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.</p>
	<p>6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della l. n. 289/2002.</p>
Art. 6. (Convenzioni)	Art. 5. (Convenzioni)
1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.	1. idem
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.	2. idem
3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:	3. idem
a) salvaguardia dell'impianto sportivo;	a) idem
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;	b) idem
c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.	c) idem.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente.	4. idem
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.	5. idem
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso	6. idem



dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto.	
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania , nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.	7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza , nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
Art. 7. (Vigilanza e controllo)	Art. 6. (Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernente la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 4 sono esercitate dall'ente proprietario.	1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernente la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2, sono esercitate dall'ente locale territoriale proprietario dell'impianto .
Art. 8. (Norma transitoria)	Art. 7. (Norma transitoria)
1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2008.	1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2008 o alla scadenza naturale in caso di convenzione in essere .